



**COMUNE DI CODOGNE'**  
**(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO  
7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30  
MARZO 2001 N.165 E A NORMA DELL'ARTICOLO  
110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  
AGOSTO 2000 N.267.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 12 Agosto 2008.

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.123 in data 3 novembre 2008.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 22 novembre 2008 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 20.1.2009

**Il Responsabile del Servizio**  
(De Vidi dott.ssa Michela)

**REGOLAMENTO**  
**RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI**  
**COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL**  
**DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E A NORMA**  
**DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18**  
**AGOSTO 2000 N. 267.**

**Approvato con Deliberazione di G.C. n. 91 del 12 agosto 2008, modificato con deliberazione di G.C. n. 123 del 03.11.2008**

## **Art.1 – Finalità ed ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6, 6 – bis e 6 – ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, nonché all'articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, come modificato ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della Legge n. 244 del 2007.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

## **Art.2 – Individuazione del fabbisogno.**

1. L'Amministrazione, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. Preliminarmente all'avvio della procedura deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno.

3. A tal fine il Responsabile di Servizio che intende conferire l'incarico dovrà inviare al Segretario Comunale/Direttore Generale una relazione contenente la dettagliata specificazione delle iniziative nelle quali di articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore avendo cura di allegare ad essa anche l'eventuale schema del contratto di incarico. Il Responsabile di Servizio richiedente dovrà altresì precisare il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

4. Ricevuta la richiesta, il Segretario Comunale/Direttore Generale procederà a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune, nonché la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

5. Verificata come sopra l'impossibilità di utilizzare risorse umane interne, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, la rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Relativamente al compenso, l'Ufficio competente opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

6. L'Ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

### **Art. 3 – Individuazione delle professionalità.**

1. Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) incarichi di importo inferiore a € 5.000,00, al netto degli oneri di legge, fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito dello stesso incarico, e fatta salva la valutazione della competenza e dell'esperienza particolari, come specificate all'articolo precedente, in relazione ad una indagine effettuata nell'ambito della medesima tipologia di prestazioni;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

3. Per tutti gli altri incarichi, l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) Specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### **Art. 4 – Procedura comparativa.**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) Qualificazione professionale;
- b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) Eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) Ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente, riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

#### **Art. 5 – Esclusioni.**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle presenti disposizioni:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi conferiti ai i membri di commissioni e organi istituzionali;
- gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi attività discrezionale, nonché la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione;
- gli incarichi conferiti rientranti nella previsione di cui all'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

- gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- gli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

2. Sono, altresì, esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **Art. 6 – Durata del contratto e determinazione del compenso.**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**

1. Il Responsabile di Servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di Servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Responsabile di Servizio competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **Art. 8 – Pubblicità ed efficacia.**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

In particolare, il Responsabile del Servizio interessato, ad esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico, è tenuto a trasmettere al Servizio Segreteria – Affari Generali la comunicazione dell'incarico al fine della pubblicazione sul sito web del Comune a cura del Servizio Segreteria – Affari Generali e prima di darne esecuzione dovrà accertarsi dell'avvenuta pubblicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

## **Art. 9 – Comunicazioni.**

Ciascun Responsabile di Servizio, con cadenza semestrale rispettivamente entro il 10 gennaio e il 10 luglio, comunica al Responsabile del Servizio Finanziario l'elenco degli incarichi conferiti per ricerca, studio, consulenza.

## **Art. 10 – Comunicazione semestrale dell'elenco.**

L'elenco degli incarichi, contenente per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica a cura del Servizio Finanziario entro i termini di legge.